



Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Firenze

Via Giulio Cesare Vanini, 15 – 50129 – Firenze

Tel. 055.496522 – Fax 055.481045

Email protocollo@omceofi.it - PEC segreteria.fi@pec.omceo.it

Sito web: www.omceofi.it

Firenze, 01/04/2022

Prot n. 3317

A TUTTI GLI ISCRITTI ALL'ORDINE

Oggetto: Informativa generale su obbligo vaccinale anti Sars-Cov-2.

Gentile Collega,

come senz'altro già saprai, con il recente Decreto Legge n. 24 del 24/03/2022 l'obbligo vaccinale anti Sars-Cov-2 per i professionisti sanitari è stato prorogato fino al 31 dicembre 2022 e corrispondentemente è prorogata fino al 31 dicembre 2022 l'efficacia della sospensione dall'esercizio professionale per i soggetti inadempienti.

Com'è noto, l'obbligo vaccinale si intende assolto con il completamento del ciclo vaccinale primario (due dosi vaccinali per i vaccini bidose; una dose vaccinale per il vaccino monodose) e con la dose booster somministrata a 120 giorni dal completamento del ciclo primario.

In proposito riteniamo utile ricordare che la sopra indicata schedula vaccinale può subire varie differenziazioni in presenza di alcune particolari fattispecie:

1. In caso sussistano motivi di salute che controindicano temporaneamente o permanentemente la somministrazione vaccinale, il nuovo Decreto conferma la possibilità di essere esonerati dalla vaccinazione. In tal caso è necessario il certificato digitale di esenzione redatto dal Medico di Medicina Generale o dal Medico Vaccinatore delle strutture pubbliche o private accreditate da caricare sulla piattaforma "Sistema TS", come previsto dal DPCM del 04/02/2022. Nel caso in cui tale esonero sia motivato da una condizione clinica in atto o da una terapia in atto, la piattaforma informatica prevede una validità dell'esenzione limitata a 30 giorni, rinnovabili. Nel caso in cui l'esonero sia motivato da altre indicazioni cliniche, la piattaforma informatica ammette anche termini più ampi;
2. In caso di sopravvenuta infezione da Covid, i più recenti chiarimenti ministeriali dettano le tempistiche per il differimento della vaccinazione, precisando, ai fini del rispetto dell'obbligo vaccinale da parte dei professionisti sanitari, che i termini per adempiere previsti dalle Circolari Ministeriali si intendono riferiti al termine minimo di differimento. In buona sostanza ciò significa che:

- Se l'infezione è sopravvenuta in soggetto mai vaccinato, è obbligatoria la somministrazione di una unica dose vaccinale a 90 giorni dalla data del test diagnostico positivo. Dopo ulteriori 120 giorni sarà necessaria la somministrazione booster;
- Se l'infezione è sopravvenuta dopo la somministrazione della prima dose (ed entro 14 giorni dalla stessa), è obbligatoria la somministrazione della seconda dose a 90 giorni dalla data del test diagnostico positivo. Dopo ulteriori 120 giorni sarà necessaria la somministrazione booster;
- Se l'infezione è sopravvenuta dopo la somministrazione della prima dose (dopo 14 giorni dalla stessa), è obbligatoria la somministrazione della dose booster a 120 giorni dalla data del test diagnostico positivo;
- Se l'infezione è sopravvenuta dopo il completamento del ciclo vaccinale primario, è obbligatoria la somministrazione della dose booster a 120 giorni dalla data del test diagnostico positivo.

Tali termini devono ritenersi cogenti e il loro mancato rispetto fa incorrere nella sospensione dall'esercizio professionale. In caso di sopravvenuta infezione da Covid, sei invitato/a a trasmettere all'indirizzo PEC indicato più avanti il referto del primo tampone antigenico o molecolare positivo in modo da tenerne conto nel conteggio dei tempi di vaccinazione.

A proposito di sopravvenuta infezione da Covid e successiva guarigione, è opportuno ricordare che il Green Pass da guarigione (rilasciato alla generalità dei cittadini) non esime i medici dall'obbligo vaccinale, nei tempi sopra indicati e indipendentemente dal termine di validità del Green Pass.

Ti invitiamo a tenere sotto controllo la tua casella PEC perché eventuali comunicazioni o richieste di chiarimenti o documenti verranno indirizzate alla tua casella PEC. Naturalmente nessuna comunicazione sarà inviata a chi risulti aver regolarmente assolto l'obbligo vaccinale con la somministrazione delle tre dosi.

Ti ricordiamo infine che sul sito internet dell'Ordine viene costantemente aggiornata la pagina informativa sull'obbligo vaccinale, a cui puoi fare riferimento per seguire l'evoluzione delle disposizioni in merito e che per ogni comunicazione in materia è a disposizione la casella PEC obblichivaccinali@pec.omceofi.it.

Nel ringraziare per la tua collaborazione, porgiamo cordiali saluti

IL PRESIDENTE
COMMISSIONE ODONTOIATRI
(Dott. Alexander Peirano)

IL PRESIDENTE
DELL'ORDINE
(Dott. Pietro Claudio Dattolo)

Firme a stampa ex art. 3 D.Lgs. 39/1993